



REGOLAMENTO PER LA SOSTA TEMPORANEA DELLE MERCI SBARCATE O DA IMBARCARE SULLE BANCHINE E CALATE DEL PORTO DI PALERMO

Il presente Regolamento è stato approvato con Ordinanza n. 2 del 27/04/2004

Articolo 1

Il presente Regolamento disciplina le modalità per la sosta temporanea delle merci sbarcate o da imbarcare sulle banchine e calate del porto di Palermo.

Per merci si intendono:

- merci varie (pallets, contenitori, casse, e similari);
- merci alla rinfusa.

Articolo 2

Le aree portuali su cui può essere autorizzata la sosta temporanea delle merci di cui all'art. 1 sono esclusivamente quelle evidenziate nell'allegata planimetria facente parte integrante del presente Regolamento.

Articolo 3

Le imprese portuali autorizzate ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/94 devono avanzare apposita richiesta all'Autorità Portuale per richiedere di volta in volta l'autorizzazione a fare sostare le merci di cui all'art. 1.

La richiesta, cui allegare stralcio planimetrico che evidenzi le aree portuali da occupare, deve prevedere il periodo della sosta, la nave su cui deve essere imbarcata (o da cui è stata sbarcata) la merce; tale richiesta deve essere inoltrata, in triplice copia, entro le ore 1400 dei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, non oltre ventiquattro ore prima dell'inizio della sosta stessa; la richiesta può anche essere inoltrata a mezzo fax (091/321383).

Sulla richiesta stessa deve essere specificamente indicato che l'impresa si assume l'onere e la responsabilità di apporre adeguata segnaletica delimitante le aree su cui sostano temporaneamente le merci.

Articolo 4

La sosta temporanea delle merci avrà inizio solo dopo che l'Autorità Portuale avrà apposto visto autorizzativo sulla richiesta dell'impresa.

Copia della richiesta, munita del visto autorizzativo, dovrà essere esibita su richiesta delle forze di polizia operanti in porto.



Articolo 5

Solo eccezionalmente potrà essere consentita, in relazione alle esigenze operative portuali, la sosta temporanea di merci anche in spazi diversi da quelli evidenziati all'art. 2 del presente Regolamento.

Nel caso in cui la richiesta riguardi aree ricomprese nelle zone destinate alla circolazione portuale, la richiesta dovrà essere avanzata all'Autorità Portuale ed all'Autorità Marittima e l'autorizzazione sarà rilasciata previa intesa tra le due Autorità.

Articolo 6

Per la sosta temporanea delle merci di cui agli artt. 1 e 5, l'impresa richiedente corrisponderà i diritti stabiliti con i provvedimenti vigenti.

F.TO

Il Presidente
(Dott. Salvatore Marchello Castellana)

